



TRIBUNALE DI ISERNIA
Esecuzioni Immobiliari

Il giudice dell'esecuzione,

sciogliendo la riserva assunta nell'udienza del 3/10/2023;

vista la relazione del professionista delegato del 26/9/2023;

ritenuta la tempestività del versamento del fondo spese, del 22/09/23, atteso che il termine assegnato al creditore con l'ordinanza di vendita è venuto a scadenza in costanza di periodo di sospensione feriale;

rilevato che per il bene indicato come Lotto 2 – Terreno sito in Sessano del Molise, censito in catasto al Foglio 28, part. 577, compreso nell'atto di pignoramento, il creditore non ha depositato la documentazione di cui all'art. 567 c.p.c. e considerato che sul medesimo non risulta la trascrizione del pignoramento;

ritenuto pertanto che il pignoramento, limitatamente al citato cespite (Terreno sito in Sessano del Molise, censito in catasto al Foglio 28, part. 577) abbia perso efficacia;

visti gli artt. 567, comma 2, 630 e 632 c.p.c.

PQM

- 1) Limitatamente al cespite di cui al lotto n. 2 dell'ordinanza di vendita: terreno sito in Sessano Del Molise, censito in catasto al F. 28 part. 577: **dichiara** l'inefficacia del pignoramento, riservandosi di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento previo deposito della relativa nota di trascrizione;
- 2) Per l'effetto, dispone procedersi con le operazioni di vendita, limitatamente ai cespiti di cui al lotto n. 1 dell'ordinanza di vendita, invitando il delegato a proseguire le operazioni di vendita.

Si comunichi.

Isernia, 28/11/2023

Il GE

Vittorio Cobianchi Bellisari